

# ATTO NORMATIVO DIOCESANO

## Cap. 1 - L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Alba

### Art. 1

1. L'atto normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione diocesana di Azione Cattolica, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionali.
2. L'Azione Cattolica diocesana ha sede in Alba.
3. Rappresentante legale dell'associazione è il Presidente diocesano.

### Art. 2

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Alba è un'associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con il vescovo, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. Essa offre alla Chiesa che è in Alba il proprio specifico contributo per la crescita della comunità, richiamandosi agli ideali e agli impegni concreti dell'Azione Cattolica Italiana.
2. L'Azione Cattolica della diocesi di Alba individua quali proprie scelte peculiari la preghiera come anima della vita cristiana e principio di ogni formazione della personalità laicale, l'impegno attivo nelle realtà temporali per improntarle di spirito evangelico, il sacrificio di ogni proprio particolare interesse a favore del bene della Chiesa, lo studio necessario per la più efficace impostazione di ogni programma d'azione.

## Cap. 2 - Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica della diocesi di Alba

### Art. 3

1. All'Azione Cattolica della diocesi di Alba possono aderire tutti quei laici che, accettandone natura e fini e condividendone modi di essere e programmi, intendono contribuire idealmente e materialmente alla vita associativa.
2. L'adesione è un atto personale e pubblicamente espresso.
3. L'adesione si esprime nelle forme previste dal Regolamento diocesano, in armonia con le disposizioni regolamentari e con le modalità generali di adesione sancite dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

### Art. 4

1. L'adesione all'Azione Cattolica della diocesi di Alba comporta l'impegno di partecipare attivamente all'elaborazione e alla realizzazione dei programmi dell'associazione e alla elezione dei suoi responsabili associativi.
2. L'adesione comporta altresì il diritto di ogni socio (salvo che si trovi in una delle condizioni - specificamente indicate dallo Statuto o dal Regolamento, sia nazionali che diocesani - che ne impediscano l'esercizio) a porre la propria candidatura per l'assunzione di responsabilità nella vita associativa.
3. L'adesione comporta inoltre l'obbligo di contribuire anche economicamente alla vita dell'associazione.



**Art. 5**

1. La partecipazione dei soci alla vita dell'associazione si manifesta attraverso la partecipazione alle assemblee e alle decisioni che vi vengono assunte mediante il voto.
2. Il diritto di voto nelle assemblee e nel consiglio diocesano è personale e il suo esercizio non può essere delegato.
3. Il diritto di voto viene esercitato da tutti i soci che abbiano compiuto il 14° anno di età e si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per l'elezione di persone, per l'accertamento di condizioni di incompatibilità, decadenza o responsabilità personale, nelle quali il voto avviene per scrutinio segreto.

**Art. 6**

1. Possono essere eletti responsabili associativi dell'associazione tutti coloro che, nel giorno della definizione delle candidature per l'elezione, sono soci dell'Azione Cattolica Italiana ed hanno compiuto, di norma, il 18° anno di età.
2. Non possono essere eletti responsabili associativi del Settore Giovani i soci che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno di età.

**Art. 7**

1. Per incarichi di "responsabili associativi", s'intendono quelli di Presidente (diocesano e dell'associazione territoriale), di componente della presidenza diocesana, di segretario diocesano di un movimento.
2. Gli incarichi di "responsabili associativi" sopraddetti sono conferiti con mandato triennale; qualora nel corso del triennio l'incarico divenga vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
3. Coloro che sono eletti a incarichi di "responsabili associativi" possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

**Art. 8**

1. Gli assistenti ecclesiastici dell'associazione sono nominati dal vescovo. Essi durano in carica per un triennio e la loro nomina può essere rinnovata.
2. Gli assistenti sono invitati a partecipare alle sedute degli organi associativi al fine di offrire a essi una guida spirituale e di fornire un apporto consultivo al discernimento necessario per l'assunzione delle decisioni associative.

### **Cap. 3 - Articolazione ed ordinamento dell'associazione diocesana della diocesi di Alba**

**Art. 9**

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Alba, che fa dell'unitarietà una delle sue caratteristiche fondanti, si struttura al suo interno in articolazioni su base territoriale, di età e di ambiente.
2. L'associazione diocesana e le associazioni territoriali si articolano al loro interno, ovunque ciò sia possibile, in gruppi per fasce d'età, che fanno capo rispettivamente all'Azione Cattolica dei ragazzi (ACR), al settore giovani ed al settore adulti.

**Art. 10**

1. L'assemblea diocesana è costituita dai rappresentanti delle associazioni territoriali, dei movimenti riconosciuti in diocesi e dai membri del consiglio diocesano.



2. Le associazioni territoriali sono rappresentate dal presidente e dai membri del Consiglio dell'associazione territoriale.
3. Il movimento studenti e il movimento lavoratori movimenti hanno diritto a esprimere come componenti dell'assemblea con diritto di voto tre rappresentanti per ogni gruppo aderente. Visti gli accordi tra ACI e FUCI, MEIC e MIEAC (approvata dal consiglio Nazionale nella seduta del 16/17 OTTOBRE 2004), il Consiglio diocesano stabilisce le modalità di partecipazione e il numero di rappresentanti nei rispettivi organi associativi.

**Art. 11**

Sono organi dell'Azione Cattolica della diocesi di Alba l'assemblea diocesana, il consiglio diocesano, la presidenza e il presidente diocesano.

**Art. 12**

1. L'assemblea diocesana è convocata in via ordinaria ogni tre anni al fine di deliberare riguardo gli obiettivi e il programma dell'Azione Cattolica diocesana per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano.
2. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria per affrontare temi di particolare rilevanza o urgenza per la vita associativa, qualora lo decida il consiglio diocesano.

**Art. 13**

1. Il Consiglio diocesano è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 24 membri eletti dall'Assemblea diocesana, in modo da rappresentare tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori dell'ACR), uomini e donne.
2. Il Consiglio diocesano uscente propone all'Assemblea, in rapporto agli iscritti ed alla complessiva situazione associativa, il numero dei consiglieri da eleggere.
3. Le elezioni si svolgono su liste che raccolgono le candidature riferite alle seguenti componenti associative: adulti, giovani, educatori ACR. Ogni lista deve rappresentare in maniera equa ambo i sessi.
4. Fanno parte di diritto del Consiglio diocesano, con diritto di voto, i membri della presidenza diocesana e i segretari dei movimenti diocesani di Azione Cattolica. Ne fanno inoltre parte di diritto i componenti della delegazione regionale ed i consiglieri nazionali iscritti nella diocesi che, se cooptati, non hanno diritto di voto (ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto).
5. Alle riunioni del consiglio diocesano possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle associazioni territoriali ed i presidenti pro-tempore dei comitati vicariali dei presidenti delle associazioni territoriali.
6. Il Consiglio diocesano si può riunire anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta ai ragazzi, ai giovani od agli adulti.

**Art. 14**

1. Il consiglio diocesano formula al vescovo la proposta di una terna di nomi di soci per la nomina del presidente diocesano; elegge la presidenza diocesana; sulla base del programma associativo approvato dall'assemblea approva il programma di attività; delibera circa approvazione e modifica dei regolamenti; esamina la situazione associativa e riconosce la costituzione di nuovi gruppi ed associazioni territoriali; cura la formazione dei responsabili associativi; determina l'ammontare delle quote associative; approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; controlla la gestione dell'associazione diocesana; convoca l'assemblea



diocesana in sessione ordinaria ogni tre anni ed in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio diocesano viene convocato almeno tre volte l'anno e comunque qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

#### **Art. 15**

1. La presidenza diocesana è eletta dal Consiglio diocesano
2. Essa è composta dal presidente diocesano, da due a quattro vice presidenti (giovani e adulti e più specificatamente, almeno 1 giovane ed 1 adulto) per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi, dall'eventuale vice-responsabile, dal segretario e dall'amministratore.
3. Il numero dei componenti la presidenza è fissato dal Consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa, ma non può comunque eccedere il numero di 9.
4. Tutti i componenti della presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano con il presidente per la conduzione unitaria dell'Azione Cattolica della diocesi di Alba.
5. I segretari dei movimenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della presidenza, senza diritto di voto.

#### **Art. 16**

1. La presidenza favorisce lo sviluppo dell'associazione, garantendone l'unità; cura la programmazione in linea con gli obiettivi fissati dall'assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal consiglio diocesano; collabora costantemente con la comunità ecclesiale e il Vescovo in armonia con le linee pastorali diocesane.
2. È compito della presidenza diocesana:
  - a) predisporre un programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio diocesano, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata
  - b) curare i rapporti con le associazioni territoriali;
  - c) convocare il Consiglio diocesano.

#### **Art. 17**

1. Il presidente diocesano è nominato dal vescovo su proposta di una terna di nomi di soci designati dal consiglio diocesano.
2. Il presidente diocesano rappresenta l'Azione Cattolica della diocesi di Alba; promuove e coordina l'attività della presidenza e la presiede; presiede il consiglio diocesano; presiede l'assemblea straordinaria; garantisce l'unitarietà dell'associazione.

### **Cap. 4 - Ordinamento dell'associazione territoriale**

#### **Art. 18**

1. Le associazioni territoriali rappresentano il luogo ordinario, in cui i soci realizzano la loro esperienza associativa e le altre persone possono fare concretamente conoscenza con l'Azione Cattolica.
2. Le associazioni territoriali possono essere costituite su base parrocchiale, inter-parrocchiale o di unità pastorale.
3. Le condizioni e le modalità per la costituzione e l'esistenza delle associazioni territoriali vengono stabilite dal Regolamento diocesano.



**Art. 19**

Sono organi dell'associazione territoriale l'assemblea, il Consiglio ed il presidente.

**Art. 20**

1. L'assemblea dell'associazione territoriale è composta da tutti gli aderenti aventi età superiore a 14 anni. I ragazzi dell'Azione Cattolica Ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'assemblea discute e approva le linee programmatiche dell'associazione in sintonia con il programma diocesano e con il piano pastorale della o delle parrocchie o dell'unità pastorale; elegge il Consiglio parrocchiale, in modo che vi siano rappresentate tutte le componenti dell'associazione.
3. L'assemblea si riunisce almeno 2 volte nell'anno associativo e comunque quando lo richiedano il Consiglio od almeno un terzo dei soci.
4. All'assemblea elettiva dell'associazione territoriale, al fine della sua regolarità e validità, ha il diritto di partecipare senza diritto di voto un rappresentante del consiglio diocesano.

**Art. 21**

1. Il Consiglio dell'associazione territoriale è costituito da non meno di tre e non più di nove membri, eletti dall'assemblea in modo da rappresentarne tutte le componenti. Il numero dei membri del Consiglio parrocchiale è fissata dal Consiglio uscente.
2. Il Consiglio dell'associazione territoriale ha la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione, con il compito di attuare gli indirizzi programmatici approvati dall'assemblea; studia, promuove e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa; individua in stretta collaborazione con l'assistente ecclesiastico i responsabili educativi dei vari gruppi e ne cura la formazione.
3. Il Consiglio designa il presidente parrocchiale ed elegge, su proposta del presidente, il segretario e l'amministratore.
4. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

**Art. 22**

1. Il presidente dell'associazione territoriale viene designato dal Consiglio e nominato dal vescovo.
2. Il presidente dell'associazione territoriale convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio; propone il segretario e l'amministratore, eletti dalla presidenza; coordina l'attività dei responsabili del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR.

**Art. 23**

1. I presidenti delle associazioni territoriali costituite sul territorio di ogni vicaria possono costituire un comitato dei presidenti, presieduto a rotazione da uno dei componenti.
2. Il comitato sviluppa e favorisce il raccordo tra le associazioni territoriali e l'associazione diocesana, garantendo una relazione più solida ed efficace e un'azione pastorale adeguata alle esigenze del territorio.
3. Il comitato contribuisce alla nascita di nuove associazioni territoriali nelle zone della vicaria che ne siano prive.
4. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.



## Cap. 5 - I movimenti di Azione Cattolica

### Art. 24

1. I movimenti di Azione Cattolica costituiti a livello diocesano rappresentano la spinta missionaria dell'associazione nei luoghi di vita ordinari.
2. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate e verificate dal consiglio diocesano.

## Cap. 6 - Disposizioni amministrative

### Art. 25

L'Azione Cattolica della diocesi di Alba sostiene economicamente lo svolgimento della propria attività attraverso le quote associative dei soci, eventuali contributi e liberalità di privati e di enti pubblici ed ecclesiastici, donazioni e lasciti testamentari e può essere proprietaria anche di beni immobili.

### Art. 26

1. I contributi associativi dovuti da ogni socio, contestualmente all'adesione o alla conferma dell'adesione, finanziano il funzionamento dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Azione Cattolica della diocesi di Alba; la loro misura è stabilita annualmente dal consiglio diocesano, in base ai criteri stabiliti dal consiglio nazionale, di norma in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. L'associazione diocesana non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previste ed imposte dalla legge.

### Art. 27

1. L'amministrazione dell'associazione diocesana compete alla presidenza, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal consiglio diocesano su proposta del presidente, coadiuvato da un comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'associazione diocesana è composto dall'amministratore e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano, su proposta del presidente diocesano.

## Cap. 7 - Norme finali e transitorie

### Art. 28

1. Ogni eventuale modifica al presente atto normativo deve essere approvata dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche diventano operative dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale.

### Art. 29

In merito ad eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Consiglio nazionale, nella fase istruttoria dell'Atto Normativo diocesano, l'assemblea diocesana rimanda al Consiglio diocesano la ricezione delle stesse.

